

N. 2129

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANZI, LANNUTTI, DONNO, MININNO, GALLICCHIO, D'ANGELO, VACCARO, BUCCARELLA, ANGRISANI, CORBETTA, PAVANELLI, MAUTONE, MAIORINO, ROMANO, MANTOVANI, GARRUTI, MALLEGNI, NATURALE, MONTEVECCHI, CROATTI, CRIMI, VANIN, FEDE, DELL'OLIO, PERILLI, TONINELLI, ANASTASI, MALPEZZI, FARAONE, DE PETRIS e UNTERBERGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2021

Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La normativa vigente in materia di designazione dei rappresentanti di lista richiede un intervento al fine di adeguarla al processo generale di digitalizzazione delle strutture e dell'attività amministrative. Attualmente, infatti, è prevista esclusivamente la possibilità di nominare tali rappresentanti con « dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione », redatta dai soggetti delegati a tale funzione, rivolta all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Tale procedimento può essere affiancato dalla possibilità di adempiere a queste formalità mediante lo strumento della posta elettronica certificata (PEC). In attesa del compimento della generale digitalizzazione dei comparti pubblici e del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia di digitalizzazione « Italia 2025 », promossa dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Questo intervento minimale può contribuire ad una migliore verifica delle identità dei rappresentanti di lista

e ad una semplificazione degli adempimenti necessari alla loro regolare definizione.

Infine, la modifica introdotta dal presente disegno di legge consentirebbe una più agile partecipazione dei cittadini al ruolo di rappresentante di lista, in quanto non ci sarebbe più la necessità di spostarsi fisicamente, in alcuni casi anche percorrendo diversi chilometri, per di più all'interno di una tempistica limitata, come previsto dalla normativa vigente per completare gli adempimenti.

Il disegno di legge consta di un unico articolo che interviene sull'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361. Al comma 1, lettera a), si introduce la possibilità di presentare la documentazione a mezzo PEC; alla lettera b), si dispone che la procedura di autenticazione di fronte al notaio non è necessaria qualora l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento sia stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, dopo le parole: « precedente l'elezione, » sono inserite le seguenti: « anche mediante posta elettronica certificata, »;
- *b*) dopo il primo comma, è inserito il seguente:
- « L'autenticazione di cui al primo periodo del primo comma non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata ».